



Dr. Claudio Picucci
VP HRO
Poste Italiane Spa
SEDE

Roma, 9 aprile 2008

Oggetto: corretta applicazione articolo 43 CCNL.

Come è noto l'articolo in oggetto disciplina il trattamento delle assenze per malattie.

Il primo comma di tale articolo indica la durata massima di una singola assenza per malattia ai fini della corresponsione della retribuzione.

Il secondo comma identifica un limite massimo di 24 mesi di assenze per malattie nell'arco di 48 mesi.

Lo stesso articolo indica che la retribuzione sarà erogata per un massimo di 18 mesi; tale limite sostituisce quello preesistente di 24 mesi del precedente contratto.

Il penultimo capoverso del primo comma dispone: " Salvo quanto previsto al successivo comma."

Quest'ultima dicitura era presente nei due CCNL precedenti.

In quei contesti la frase aveva un senso compiuto, l'insieme dei due comma diceva sostanzialmente questo:

è riconosciuta la retribuzione per un periodo di un anno nel caso di un unico evento morboso e per un periodo di 24 mesi nell'arco di 4 anni nel caso di più episodi morbosi

Al successivo contratto il periodo di 24 mesi di retribuzione, su richiesta aziendale, fu abbassato a 18 mesi.

In questo caso la formula "salvo quanto previsto .. ecc..." mantenne la sua logica: 18 mesi di retribuzione rappresentava la somma di tutti i periodi di malattia e quindi anche di quelli della durata di un anno; il valore massimo del totale dei periodi (somma) era superiore al valore massimo che poteva raggiungere un singolo periodo (addendo) per la sua retribuzione (18 mesi contro 12).

Quando abbiamo concordato ed incluso all'interno della formulazione dell'articolo una deroga per le malattie oncologiche ed altre patologie gravi, abbiamo portato la durata massima del singolo episodio morboso, ai fini della retribuzione, da 12 a 24 mesi.

Appare ovvio che tale deroga riguarda non solo il singolo episodio ma anche implicitamente una pluralità di episodi, altrimenti dovremmo dedurre che, contro il buon senso, abbiamo inteso fare un accordo dove la tutela per un singolo episodio è inferiore alla tutela riferita ad una pluralità di episodi: il valore massimo della somma risulta inferiore al valore massimo di un singolo addendo.

Più verosimilmente noi, tutti insieme, abbiamo inteso fare una deroga per quella tipologia di malattia dove il termine di 24 mesi era sostitutivo sia del limite di 12 mesi per episodio sia del limite massimo di 24 mesi riferito a più episodi, lasciando però al suo posto quella frase preesistente (salvo quanto previsto .. ecc) che ha ingenerato evidentemente confusione nell'applicazione della norma.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte le scriventi chiedono un incontro per l'interpretazione condivisa della norma fra le parti stipulanti.

In attesa di un urgente riscontro porgiamo distinti saluti

LE SEGRETERIE NAZIONALI

SLP CISL

M. Peritto
M. Peritto

SLC CGIL

R. Ferraro
R. Ferraro

UILPOST UIL

C. Amicone
C. Amicone

FAILP CISAL

W. De Candziis
W. De Candziis

SAILP CONFAL

C. Ciancio
C. Ciancio

UGL COM

S. Muscarella